

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1204 del 10/03/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società B.A.M. SRL per l'impianto destinato ad attività di Trattamento e rivestimento dei metalli, sito in Comune di Gaggio Montano (BO), via dell'Industria n. 37/39, Loc. Silla.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1289 del 10/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dieci MARZO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **B.A.M. SRL** per l'impianto destinato ad attività di Trattamento e rivestimento dei metalli, sito in Comune di Gaggio Montano (BO), via dell'Industria n. 37/39, Loc. Silla.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **B.A.M. SRL** (C.F. 01161290372 e P.IVA 00536051204) per l'impianto destinato ad attività di Trattamento e rivestimento dei metalli, sito in Comune di Gaggio Montano (BO), via dell'Industria n. 37/39, Loc. Silla, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale Num. 3034/2014 P.G. n. 153305 del 28/10/2014, con scadenza di validità in data 27/10/2029, e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale Num. 3034/2014 P.G. n. 153305 del 28/10/2014, con scadenza di validità in data 27/10/2029, e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese di provvedere alla revoca del

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 6. Obbliga la società **B.A.M. SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **B.A.M. SRL** (C.F. 01161290372 e P.IVA 00536051204) con sede legale in Comune di Gaggio Montano (BO), via dell'Industria n. 37/39, Loc. Silla, per l'impianto sito in Comune di Gaggio Montano (BO), via dell'Industria n. 37/39, Loc. Silla, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al SUAP

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 02/12/2021 (Prot. n. 12108) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera in seguito alla richiesta di modifica dell'attività di cui alla emissione E2, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12126 del 02/12/2021 (prot Rif SUAP n. 2021/12108), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/12/2021 al PG/2021/186462 e confluito nella **Pratica SINADOC 33087/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/196415 del 22/12/2021 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 554 del 21/01/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/01/2022 al PG/2022/9715, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 21/01/2021 al Prot.n. 544.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/22223 del 10/02/2022 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice scarichi e che la stessa non ha segnalato modifiche o variazioni dell'impatto acustico, preso atto che il Comune di Gaggio Montano, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 156,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.7 pari a € 0,00 in quanto proroga senza modifiche della vigente matrice già autorizzata in AUA
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 156,00

Bologna, data di redazione 03/03/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

*Patrizia Vitali*¹⁰
(*determina firmata digitalmente*)¹¹

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto B.A.M. SRL
Comune di Gaggio Montano (BO), via dell'Industria n. 37/39 Loc. Silla

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di montagna poi Torrente Silla) classificato come “scarico di acque reflue industriali”, costituite dall’unione delle acque originate dal processo produttivo sottoposte ad idoneo trattamento di depurazione di tipo chimico fisico con le acque originate dai servizi igienici trattate con fossa biologica (tale sistema di trattamento dei reflui di origine civile non risulta adeguato alle disposizioni di cui alla DGR 1053/2003). Sono presenti sia pozzetti di ispezione/controllo dei flussi parziali a valle dei sistemi di trattamento che sulla condotta comune di scarico prima dell’immissione nel fosso ricettore

Prescrizioni

1. Lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiale deve rispettare, nel punto di controllo finale e nel punto di controllo parziale a valle del depuratore chimico-fisico, i limiti di accettabilità fissati per scarichi in acque superficiali dalla tab. 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e successive modifiche ed integrazioni;
2. Considerata la consolidata situazione in atto, che non ha mai evidenziato particolari problematiche ambientali, non si ritiene necessario richiedere, per ora, immediati adeguamenti del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche. Sistema che però, in caso di riscontrate problematiche ambientali, di ristrutturazione, ampliamento o modifica strutturale dello stabilimento e dell’attività dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui alla D.G.R.1053/2003 Tab.B;
3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - Per il rispetto dei limiti di accettabilità, soprattutto per quanto riguarda le acque del processo

produttivo, non sia utilizzata la procedura di diluizione con acque appositamente utilizzate per tale scopo;

- Tutti i pozzetti di ispezione/controllo, sia generale che parziali, siano resi sempre accessibili e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia per agevolare le attività di controllo;
 - L'impianto di depurazione sia dotato di idoneo sistema di allarme acustico e visivo in modo tale da segnalare eventuali avarie e che esso sia adeguatamente dimensionato in relazione al carico massimo di inquinante determinato dall'attività;
 - Il depuratore chimico-fisico e la fossa biologica siano sottoposti a periodici interventi di verifica funzionale, pulizia e manutenzione;
 - I fanghi ed i materiali derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento e delle reti fognarie aziendali siano smaltiti mediante ditte autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 - Lo scarico non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol;
4. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
 5. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 6. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
 7. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente gestore del corpo idrico superficiale ricettore.
 8. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Allegata alla precedente AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/432/2014).
- Documentazione Tecnica Allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale dell'AUA così come presentata al SUAP in data 02/12/2021 al Prot.12108.

Pratica Sinadoc 33087/2021

Documento redatto in data 03/03/2022

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto B.A.M. SRL
Comune di Gaggio Montano (BO), via dell'Industria n. 37/39 Loc. Silla

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 272 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trattamento e rivestimento dei metalli svolta dalla società B.A.M. Srl nello stabilimento posto in comune di Gaggio Montano, via dell'Industria n° 37/39.

Sono stabilite le prescrizioni coerentemente all'allegato 4 della DGR n°2236/09 smi e precisamente ai punti:

- 4.31 - Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli *da trattare* non superiore a 3000 kg/g
- 4.13 – Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.

Prescrizioni

1. La società B.A.M. Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: LUCIDATURA - SMERIGLIATURA

- Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli *da trattare* pari a 3000 kg;
- DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI

STAMPAGGIO A FREDDO

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

STAMPAGGIO A CALDO (forgia, fucinatura, ecc.)

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	1	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³

- TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI

PALLINATURA
GRANIGLIATURA
SABBIATURA

Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente aspirate. Gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	1	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

- TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Tale lavorazione può essere operativamente svolta mediante:

FINITURA	LUCIDATURA MECCANICA
LEVIGATURA	NASTRATURA
SBAVATURA	LAPPATURA
MOLATURA	SPAZZOLATURA
RETTIFICA	BURATTATURA
AFFILATURA	SMERIGLIATURA
ecc.	ecc.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- TAGLIO DI MANUFATTI METALLICI

TAGLIO A CALDO
TAGLIO OSSIACETILENICO O A PROPANO
TAGLIO A FREDDO CON UTENSILI

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

• **TRATTAMENTI DI ELETTROEROSIONE**

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³

- I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di deformazione plastica	
	Impianti trattamenti meccanici di pulizia superficiale	
	Impianti di finitura delle superfici metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data e tipologia altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- **Entro tre mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni miranti alla verifica del rispetto dei valori limiti di emissione.**

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: DECAPAGGIO - ELETTROLUCIDATURA

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
 Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti chimici pari a 10 kg;
- Nel caso vengano effettuate le lavorazioni sotto elencate dovrà essere rispettato quanto prescritto:

a) TRATTAMENTI SUPERFICIALI CON ACIDI

I trattamenti superficiali con acidi vengono effettuati per preparare le superfici metalliche a successive fasi di lavorazione. Queste operazioni possono essere svolte sia mediante sistemi ad immersione che a spruzzo. Gli effluenti provenienti da dette lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

HNO ₃	5	mg/Nm ³
H ₂ SO ₄	2	mg/Nm ³
HF	2	mg/Nm ³
HCl	5	mg/Nm ³
FOSFATI (come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³

b) RIVESTIMENTO GALVANICO

Gli effluenti provenienti da dette lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

HNO ₃	5	mg/Nm ³
H ₂ SO ₄	2	mg/Nm ³
HF	2	mg/Nm ³
HCl	5	mg/Nm ³
Metalli totali	5	mg/Nm ³

c) FOSFATAZIONE

Gli effluenti provenienti da dette lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

FOSFATI (come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³
---	---	--------------------

- I limiti di emissione dovranno essere considerati in relazione alle sostanze effettivamente utilizzate nel bagno o prodottesi durante il trattamento.
- Gli effluenti provenienti dalle eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).

- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di prodotti chimici nonché le operazioni di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto chimico 1	
	Prodotto chimico 2	
	Prodotto chimico n	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di	
	Impianto di	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data intervento	Tipo intervento
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni e lavorazioni aspirate e convogliate nel punto di emissione E2, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- **Entro tre mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni miranti alla verifica del rispetto dei valori limiti di emissione.**

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal DLgs. n. 152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e nazionali.

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/Nm³) per la determinazione del materiale particolato o polveri totali;
- Metodo UNI EN 1911-2010; ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- Metodo ISO 15713:2006; UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2) per la determinazione dell'Acido Fluoridrico, Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF
- Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico) - Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1 per la determinazione dell'acido fosforico, fosfati e suoi composti inorganici espressi come H₃PO₄;
- Metodo UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29 per la determinazione dei metalli;
- Metodo Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico) per la determinazione dell'acido solforico e suoi sali (espressi come H₂SO₄);
- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico) per la determinazione degli acidi inorganici volatili acido nitrico ed acido bromidrico, bromo e suoi composti inorganici (espressi come HBr);

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente alla norma UNI EN 15259:2008, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo

tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà

disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta B.A.M. Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Allegata alla precedente AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/432/2014).
- Documentazione Tecnica Allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale dell'AUA così come presentata al SUAP in data 02/12/2021 al Prot.12108.

Pratica Sinadoc 33087/2021

Documento redatto in data 03/03/2022

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.